



Menu

[Home](#)[Organizzazione](#)[I Working Papers di Olympus](#)[COVID-19 e sicurezza sul lavoro](#)[Approfondimenti, Guide alla lettura e Rassegne](#)[Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro](#)[Salute e sicurezza degli operatori della sicurezza](#)

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2026, n. 33556 - Infortunio del lavoratore durante la pulizia dell'impastatrice: la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se il macchinario presenta dispositivi di sicurezza manomessi

Dettagli

 Categoria: [Cassazione penale](#)

 Visite: 23

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2026, n. 33556 - Infortunio del lavoratore durante la pulizia dell'impastatrice: la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se il

[Newsletters](#)

[Siti su igiene e sicurezza del lavoro](#)

Banche Dati

[Fonti normative](#)

[Giurisprudenza](#)

[Contrattazione Collettiva](#)

[Interpelli](#)

[Indice tematico Corte di Giustizia](#)

[Documentazione istituzionale, sindacale e aziendale](#)

[Rassegna bibliografica](#)

[D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)

[Indici tematici](#)

[CoReCo Marche](#)

[Documentazione Istituzionale](#)

[CoReCo Marche](#)

[Documentazione Istituzionale \(Cronologico\)](#)

macchinario presenta dispositivi di sicurezza manomessi

- [Datore di Lavoro](#)
- [Informazione, Formazione, Addestramento](#)
- [Lavoratore e Comportamento Abnorme](#)
- [Macchina ed Attrezzatura di Lavoro](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Relatore

User Menu



PRIN INSPIRE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Login Form

Nome utente	
-------------	---

Password	
----------	---

☐ Ricordami

Accesso

[Hai dimenticato la tua password?](#)

[Hai dimenticato il tuo nome utente?](#)

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a N il (Omissis)

avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'Appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LAURA CONDEMI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, in data 11/04/2022, nei confronti di A.A., legale rappresentante della ditta "Casa del T. Sas" - esercizio commerciale adibito a produzione, lavorazione e vendita di pasta fresca - e datore di lavoro della persona infortunata.



1.1. L'imputato è chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose gravi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del predetto lavoratore, per avere omesso di adottare le misure necessarie all'impiego delle attrezzature di lavoro in conformità alle istruzioni d'uso, nonché non assicurando un'idonea e adeguata manutenzione delle attrezzature medesime per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza. Intento a pulire la macchina impastatrice, dopo aver lavorato sull'impasto, mentre inseriva la mano destra all'interno della vasca il lavoratore veniva agganciato al braccio dalla macchina, la quale trascinava l'arto nel manovellismo della macchina della vasca provocandogli lesioni gravi.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato fondandolo su due motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Erronea applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato la condotta imprudente tenuta dalla persona offesa e tale da interrompere il nesso di causalità. La difesa ha preliminarmente evidenziato come, dall'istruttoria dibattimentale, sia risultata pacificamente accertata la partecipazione della persona offesa ad un corso di formazione per l'utilizzo dell'impastatrice, nell'ambito del quale aveva ricevuto specifiche istruzioni di staccare l'alimentazione del macchinario, prima di procedere alla sua pulizia. Il lavoratore infortunato non aveva preventivamente staccato l'alimentazione elettrica. Tale condotta presenterebbe caratteri di abnormità che la collocherebbero all'infuori dell'area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare. La difesa evidenzia che l'impastatrice era dotata di un dispositivo di sicurezza, rappresentato da un pulsante in grado di bloccare il funzionamento delle lame in casi di apertura del coperchio. Tale dispositivo era stato necessariamente oggetto di manomissione, perché, in sede di controllo periodico, il consulente della difesa, ing. B.B., addetto alla manutenzione dei macchinari presenti nel pastificio, non aveva riscontrato alcuna anomalia. Il datore di lavoro si era ragionevolmente affidato al fatto che il lavoratore, adeguatamente formato, seguisse le istruzioni ricevute;

2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere fondato la responsabilità dell'imputato su affermazioni apodittiche e contraddittorie. La Corte di appello sostiene che il



prevenuto fosse a conoscenza della manomissione dei dispositivi di sicurezza perché "presente all'interno dei locali aziendali": si tratterebbe di conclusione priva di alcun supporto probatorio che si basa su una presunzione logicamente infondata, non indicando la sentenza impugnata elementi certi e oggettivi da cui dedurre la conoscenza, da parte del A.A., dell'alterazione del macchinario. La sentenza impugnata, infine, si porrebbe in contraddizione con la sentenza di primo grado perché, mentre il primo giudice ha ritenuto la responsabilità dell'imputato non già per violazione degli obblighi di formazione del lavoratore ma per la cattiva manutenzione del macchinario, la Corte di appello fonda la responsabilità del prevenuto proprio alla violazione dei doveri di formazione e informazione, non avendo questi adeguatamente informato la persona offesa dell'alterazione del dispositivo di sicurezza.

3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. In data 11/05/2026 sono pervenute conclusioni scritte del difensore della parte civile, avv. Giuseppe Caruso.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., assumendo che l'evento sarebbe stato determinato dalla condotta imprudente della persona offesa, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, si pone in contrasto con i consolidati principi elaborati da questa Corte in tema di incidenza della condotta del lavoratore sul nesso causale. La Corte territoriale ha espressamente esaminato la condotta tenuta dalla persona offesa e, alle pagg. 5 e 6 della sentenza, ne ha escluso l'idoneità a interrompere il rapporto eziologico tra le omissioni ascritte al datore di lavoro e l'evento lesivo, rilevando, in particolare,



che l'infortunio si verificò mentre il lavoratore era intento alla pulizia dell'impastatrice, vale a dire nello svolgimento di un'attività direttamente riconducibile alle mansioni affidategli.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore non è di per sé idonea a interrompere il nesso causale tra la violazione della regola cautelare gravante sul datore di lavoro e l'evento, quando essa, come nel caso di specie, si collochi nell'ambito delle mansioni affidate e, dunque, nell'area di rischio che il garante è tenuto a governare. La condotta del lavoratore, invero, può assumere efficacia interruttiva del nesso causale soltanto quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, mentre resta priva di tale efficacia la condotta imprudente posta in essere nell'ambito delle mansioni affidate o comunque all'interno dell'area di rischio propria della lavorazione (Sez. 4, n. [7012](#) del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. [33976](#) del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. [16397](#) del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). Questa Corte ha inoltre precisato che le disposizioni antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, sicché l'area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare comprende anche il dovere di prevenire l'instaurarsi, da parte dei lavoratori destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e pericolose (Sez. 4, n. [27871](#) del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. [7364](#) del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321). In sostanza, vale il principio secondo il quale l'interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore, neppure si prospetta quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, le quali si pongano in diretta relazione eziologica con l'evento infortunistico. Le disposizioni antinfortunistiche, infatti, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi, in quanto destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; n. [7955](#) del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313; n. [22044](#) del 2/05/2012, Goracci non massimata; 7/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; n. [21511](#) del 15/04/2010, Di Vita, n.m.). Nel caso di specie, i tecnici intervenuti sul luogo dell'incidente hanno affermato che la macchina era dotata di un sistema di sicurezza elettromeccanico, per il quale, in caso di apertura del cestello quando era in funzione e quindi



in corrente, il sistema doveva fare scattare uno switch, ovvero un pulsante, che avrebbe interrotto la corrente e quindi il funzionamento delle lame. Su tale sistema di sicurezza era, tuttavia, intervenuta una manomissione (così, esprimendosi in termini di certezza, l'ing. B.B., tecnico che effettuava i controlli annuali); tutti i predetti tecnici hanno sostenuto che se il sistema di sicurezza elettromeccanico avesse funzionato l'infortunio non si sarebbe verificato. A fronte di tale, centrale, evenienza non vale ad escludere il nesso causale la circostanza, valorizzata dalla difesa, che il lavoratore fosse stato formato e avesse ricevuto l'istruzione di interrompere l'alimentazione elettrica prima di procedere alla pulizia.

Parimenti privo di pregio è il secondo motivo, nelle due censure in cui esso si articola. Quanto alla doglianza relativa alla conoscenza, da parte dell'imputato, delle irregolarità in punto di sicurezza che contrassegnavano la macchina in questione, la Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, l'ha dedotta dalla presenza costante dell'imputato nel pastificio e dalla particolare attenzione che questi dedicava alla supervisione delle operazioni. A tale considerazione, deve aggiungersi l'argomentazione della sentenza di primo grado per la quale la "sicura" conoscenza da parte dell'imputato della manomissione della impastatrice si spiega anche con la raccomandazione impartita alla persona offesa da colui che lo aveva "formato", ossia il dipendente di nazionalità ucraina di nome S., che gli aveva raccomandato di tenere il braccio sinistro dietro la schiena, durante la pulizia del macchinario, "perché il rischio di toccare inavvertitamente con quel braccio il pulsante che azionava il lame sussisteva in concreto, essendo stato disattivato il meccanismo di sicurezza degli "switch".

Quanto poi al dedotto mutamento del profilo di colpa, deve preliminarmente richiamarsi il principio, recentemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza soltanto in presenza di un radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si assumono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione dalla quale derivi un concreto pregiudizio per i diritti della difesa (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, dep. 10/05/2024, T., Rv. 286379). Nel caso in esame non si è verificato alcun mutamento dell'imputazione, essendo il nucleo della contestazione rimasto quello dell'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all'impiego e alla manutenzione dell'impastatrice, con conseguente esposizione del lavoratore al rischio di essere attinto



dagli organi in movimento del macchinario. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., tanto più che la difesa non indica quale concreto pregiudizio all'esercizio dei diritti difensivi sarebbe derivato dalla valorizzazione del profilo relativo alla formazione e informazione del lavoratore.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso il 26 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2026.

